



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.31.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.196.1/2021

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7406]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7406]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: **[ID VIP 7406] ERCHIE (BR), AVETRANA (TA) VEGLIE (LE) e SALICE SALENTINO (LE) – Progetto di un impianto integrato agrovoltaiico e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, denominato Ervesa, con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage.**

Proponente: GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Provvedimento unico ambientale (art. 27).

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

26/07/2023

e.p.c. *Alla* Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

e.p.c. *Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale PNRR

e.p.c. *Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come

sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPiA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPiA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”*, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTE le *“Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”*, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 *“Norme per la pianificazione paesaggistica”*.

CONSIDERATO che il suddetto PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Regione Puglia, non solo di quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì dei paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.


CONSIDERATO che **GRV Solar Salento 1 S.r.l.**, con nota prot. n. 034_21 del 06/08/2021 (allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 27486 dell’11/08/2021), ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nonché per il rilascio dei titoli ambientali indicati nell’istanza medesima, per il progetto relativo ad **un impianto integrato agrovoltaico e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, denominato ERVESA, con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage, sito nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA).**

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della transizione ecologica** con nota prot. n. 23196 del 24/02/2022, ha richiesto alla Società il perfezionamento dell’istanza di VIA comunicando, tra l’altro, la necessità di provvedere a trasmettere la documentazione aggiornata conforme alle Specifiche tecniche di cui al D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che **GRV Solar Salento 1 S.r.l.** ha provveduto a perfezionare l’istanza così come richiesto dall’Autorità competente.

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di un impianto agrovoltaico dell’estensione di circa 126,71 ettari, suddiviso in cinque lotti che interessano i territori dei comuni di Salice Salentino, Veglie, Avetrana ed Erchie; tra i lotti di impianto di cui si compone il progetto, il Proponente riporta che è stato individuato un lotto quale campo sperimentale in cui testare gli effetti sulla fertilità, sulla produttività agricola, sulla capacità di riproduzione delle biodiversità e sulle applicazioni dell’agricoltura di precisione; ad esso è stato associato un campo, privo di installazioni fotovoltaiche, che sarà preso come riferimento per la lettura degli indicatori. Come riportato nei layout di progetto e descritto nella documentazione specialistica, la coltivazione interfilare tra i pannelli verrà esercitata solo nel lotto ERV_05 (149.931 mq), dove i pannelli avranno un’altezza superiore a 5 metri, mentre negli altri lotti, essi avranno altezze inferiori ed il terreno verrà destinato alla coltivazione di erbe spontanee. L’impianto di cui trattasi prevede l’installazione di 140.610 pannelli ad inseguimento solare monoassiale. Attraverso linee interrato, per una lunghezza pari a circa 22,300 chilometri, i moduli fotovoltaici si congiungeranno alle cabine di consegna, nei pressi della SE di Erchie. Per contenere la visibilità dell’impianto, il Proponente prevede la piantumazione di filari di uliveto a siepe (superintensivo) lungo il perimetro, in modo tale da mitigare la percezione visiva dell’intera struttura rispetto al contesto su cui il progetto insiste.





CONSIDERATO che, preliminarmente all'istruttoria di VIA, è stata espletata la fase di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione di progetto ai fini del rilascio degli ulteriori titoli autorizzatori rispetto al provvedimento di VIA; nel caso specifico della sola autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, così come comunicato dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 105869 del 02/09/2022 alla Regione Puglia e per conoscenza alle amministrazioni coinvolte nel presente procedimento.

VISTO il parere espresso dalla Provincia di Taranto in merito all'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, acquisito dalla Scrivente con nota prot. n. 3117 del 06/09/2022, reso quale *"parere favorevole di massima, subordinato alla successiva regolarizzazione da parte del proponente, per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per eseguire i lavori lungo le S.P. di competenza di questo Ente"*.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica** con nota prot. n. 140400 del 10/11/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 5592 dell' 11/11/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ed alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, come anche i contributi istruttori al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e al Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;
- **Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** nota prot. n. 9700 del 19/12/2022, con la quale ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza relativo alle sole opere di connessione ricadenti nel territorio di propria competenza (cfr. Allegato n. 1);
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce** nota prot. n. 19363 del 23/12/2022, con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza al progetto di cui trattasi reso in senso negativo alla realizzazione dell'intervento medesimo (cfr. Allegato n. 2);
- **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, nota prot. interno n. 143 del 05/01/2023, nella quale riporta di concordare con la incongruente determinazione del rischio archeologico relativo evidenziando la prevalenza della valutazione compiuta dalla Soprintendenza di Brindisi e Lecce considerato che la porzione delle opere ricadenti nelle predette province riveste una funzione prevalente (cfr. Allegato n. 3);

[Handwritten signature]

- **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, nota prot. interno n. 86 del 03/01/2023, con la quale ha comunicato di concordare con il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce (cfr. Allegato n. 4);
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, nota prot. n. 17368 del 07/02/2023, con la quale ha comunicato al Proponente la richiesta di integrazione documentale formulata dalla Provincia di Brindisi – Area 4: Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs.152/2006, pervenuta il 31/01/2023;
- **GRV Solar Salento 1 S.r.l.** nota prot. n. 017 del 28/02/2023 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 2939 del 02/03/2023), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Brindisi – Area 4: Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, nota prot. n. 55282 del 06/04/2023, con cui ha comunicato della indizione della Conferenza di servizi per il giorno 20/04/2023;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR**, nota prot. n. 5604 del 14/04/2023, con la quale ha comunicato di prendere parte alla Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 73909 dell'08/05/2023, con cui ha trasmesso agli enti coinvolti nel presente procedimento il Verbale della Conferenza di Servizi del 20/04/2023.

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce riportato nel parere del 23/12/2022, in cui ha evidenziato tra l'altro come all'interno del buffer di 5 chilometri sia presente un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, come del resto “ (...) *I diversi siti di rilevante importanza, assieme a un fitto tessuto di testimonianze “minori” ed evidenze note, ma conservate nel sottosuolo e non ancora indagate, consentono di individuare ampie porzioni del territorio in esame connotate da un potenziale archeologico particolarmente elevato. (...) L'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età preistorica, in particolare neolitica e con continuità di vita in età messapica e medievale, dato non comune nel territorio salentino ed evidentemente legato alla lunga durata della viabilità antica.*” A testimonianza di ciò, la Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce ripropone quanto rilevato dalla “*Relazione archeologica*” e dalla “*Carta del rischio archeologico*” incluse nella Documentazione specialistica redatta dal Proponente, dove, alla luce delle indagini effettuate sul lotto 4 si è evidenziato un “(...) *rischio relativo ALTO, poiché è stata individuata nei pressi del perimetro un'area di frammenti di età romana*”. (cfr. elaborato con codice ZLELRX5_DocumentazioneSpecialistica_01a, p. 18, 20, 21). Inoltre, data la scarsa visibilità riscontrata nelle ricognizioni, la Soprintendenza concorda con il fatto che non possa ritenersi l'assenza di dati archeologici interpretabile come assoluta “*manca*”, evidenziando di fatto la probabilità di impatti rispetto anche a quanto sopra espresso in merito alla ricchezza del territorio. Inoltre la Soprintendenza nel proprio parere di competenza, nell'ambito della ricognizione del sistema vincolistico, evidenzia come il territorio risulti altrettanto ricco di beni paesaggistici tutelati dal PPTR, quali UCP – *Testimonianze della stratificazione insediativa*, tra i quali la *Masseria Castello Monaci*, posta a circa 1,8 km dal lotto 5, sottoposta a tutela diretta con D.M. del 24.01.1998, ai sensi della L.1089/1939.

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nel proprio parere endoprocedimentale, il quale per gli aspetti archeologici rileva che “*Le opere di connessione (...) ricadono in un comprensorio di notevole interesse archeologico caratterizzato da un popolamento capillare esito delle diverse modalità di interazione tra Uomo e Ambiente messe in atto nel corso dei millenni e rilevabili sin dalle fasi preistoriche*”. Benché nella relazione specialistica (v. elaborato ZLELRX5_Documentazione specialistica_01a, paragrafo 9.3) sia stato definito “*BASSO*” il rischio archeologico, tuttavia la ricchezza di testimonianze archeologiche conservate in questo comprensorio territoriale, in un arco cronologico compreso tra la Preistoria ed il Medioevo è tale che “ (...) *non si possono escludere impatti negativi, determinati dalle opere in progetto, su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo e non note (anche tenuto conto della scarsa visibilità riscontrata in alcune aree durante le ricognizioni)*”. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, considerato che il progetto ricade nell'area compresa nella *Figura territoriale delle Murge tarantine*, si segnalano le interferenze dei cavidotti con:

- in territorio di Avetrana, il cavidotto interferisce con l'area di rispetto della *Masseria Frassanito* e della *Masseria Centonze* (il tracciato interessa la viabilità esistente);
- la cabina di sezionamento di progetto (cabina 2) è ubicata ad ovest a circa 100 metri dall'area di rispetto della *Masseria Centonze*.

CONSIDERATO che rispetto alla compatibilità del progetto con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 e rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C della scheda d'ambito, si evidenzia quanto segue:

- l'impianto di progetto risulta incompatibile con le disposizioni del PPTR in quanto identificabile come *intervento di rilevante trasformazione dei luoghi*, considerate le dimensioni e l'articolazione territoriale dell'impianto stesso;
- il PPTR favorisce la concentrazione di impianti come quello proposto nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;
- le criticità relative alla realizzazione dell'impianto, sono legate soprattutto allo snaturamento che viene a generarsi inevitabilmente sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che si è consolidato nel tempo: l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto contribuiscono ad alterare il rapporto manufatto-paesaggio con il contesto agrario circostante, in particolare si evidenzia la localizzazione del lotto ERV_2 rispetto alla contigua *Masseria La Duchessa* (Veglie);
- il tracciato del cavidotto esterno di interconnessione alla rete presenta interferenze presso la *Masseria Frassanito*, la *Masseria Centonze* (Avetrana) e la *Masseria Ursi* o *Orsi* (Salice Salentino), che non rientrano tra le aree considerate idonee ai sensi del R.R. 30 dicembre 2010 n. 24, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- in rapporto alla valorizzazione della struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia, la realizzazione dell'impianto in progetto contribuirebbe a creare alterazioni significative alle vedute riferibili alla SS7ter "*Brindisi strada dei vigneti*", individuata dal PPTR come *UCP Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*, situata a circa 800 metri dal lotto ERV_01 e alle *Masserie Case Aute e Ursi*, poste a 400 metri circa dal lotto ERV_3 e dal lotto ERV_4, soprattutto in funzione della dimensione fuori scala dell'impianto rispetto a quelle storicamente storicizzate nel contesto paesaggistico;
- per quanto attiene le *Componenti botanico vegetazionali*, l'area di riferimento è caratterizzata dalla presenza a corona di vari boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g) del D.Lgs.42/2004 e censiti come Beni paesaggistici dal PPTR, tra cui si segnalano le aree presso la *Masseria Castello Monaci*, *Masseria Casa Porcara* e *Masseria Case Aute*. In particolare il tracciato del cavidotto attraversa aree boschive lungo la strada SP107 e la strada vicinale "*Lo Pezzo*", individuate dal PPTR come *UCP Area di rispetto dei boschi*.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della Regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invarianti strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici (condivisi con il Ministero della cultura), da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

CONSIDERATO che l'art. 28 delle NTA del PPTR al co. 4 stabilisce che gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli Obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2 e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici, costituisce una mancata attuazione della parte strategica del PPTR.

CONSIDERATO che nella sezione A 3.2 della scheda d'Ambito n. 10 "*Tavoliere Salentino*" del PPTR (ambito di riferimento principale dell'impianto in esame), si rileva che i caratteri originari del paesaggio rurale dell'ambito, prevalentemente pianeggiante, sono costituiti dalla presenza di un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Il carattere stabile di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, pozzi, ricoveri e muretti di

pietra a secco che punteggiano e delimitano le partizioni rurali. Tra le criticità del territorio ricompreso nell'ambito viene evidenziato che "... *Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati...*", oltre alla conversione a prati stabili non irrigui e pascoli, che sembrano denotare un progressivo abbandono dei suoli e delle terre più che un indirizzo o una riconversione verso un sistema produttivo più qualificante.

CONSIDERATO in particolare che, con riferimento alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 10– *Tavoliere, Salentino* l'intervento proposto non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alla componente "*Paesaggi rurali*", volti a "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" e a "*Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali*", attraverso la salvaguardia dell'integrità, delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, da attuare attraverso la direttiva volta a tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Inoltre, si evidenzia che un altro degli obiettivi disattesi è quello finalizzato alla riqualificazione ed al restauro dei paesaggi delle Riforme (come quelli nella terra dell'Arneo), che si concretizzano attraverso la ricostruzione del rapporto con le aree agricole contermini, con lo scopo di salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscano la diversità ecologica ed il controllo dei processi erosivi.


CONSIDERATO che il sito di impianto è inserito nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia e come tale ricadente nella scheda d'ambito 10 "*Tavoliere Salentino*", Figure territoriali "*Terre dell'Arneo*" (comuni di Veglie e Salice Salentino), "*Campagna irrigua della piana brindisina*" (comune di Erchie) e "*Le Murge Tarantine*", così descritto "... *Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorletti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali. ... Inoltre il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti*" (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR). A prova di ciò la presenza nelle aree circostanti l'impianto in progetto di numerose masserie del XVIII secolo, quali *Masseria Tenuta Donna Sandra, Masseria La Nuova, Masseria La Duchessa, Masseria Case Aute e Masseria Ursi*.

Inoltre si evidenzia come lo scenario strategico del PPTR (vedasi in particolare la sezione 4.2 pag.57) individui il territorio dove andrà ad inserirsi l'impianto in progetto quale area di *paesaggi eccellenti*, sia per gli aspetti insediativo/culturali che per quelli legati all'attività agricola.

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi, come si evince dall'immagine sotto riportata è prossima a diverse segnalazioni architettoniche oltre a ricadere all'interno dell'area perimetrata come paesaggi eccellenti ed essere prossimo ad ulteriori impianti FER oggetto di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO, inoltre, che il presente progetto prevede la realizzazione di un cavidotto interrato lungo complessivamente 22.310 metri di cui 22.018 metri in MT e 292 metri in AT.

CONSIDERATO, ancora, che il presente progetto prevede anche la realizzazione di opere di ampliamento della Stazione Elettrica, opere utente e opere di rete così come descritte dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale definitivo (cfr. pp. 8 e 9).



Elaborazione SSPNRR – Immagine PPTR –Le Segnalazioni architettoniche in nero (UCP Testimonianza stratificazione insediativa) con la perimetrazione dei Paesaggi Eccellenti 4.2.5 (Il Sistema delle Masserie in tratteggio azzurro, Il Paesaggio dei vigneti in rosa, Il Paesaggio degli ulivi in verde)

CONSIDERATO che, come dichiarato dal Proponente nell'elaborato denominato "Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario" (cfr. p. 24) "... La realizzazione dell'impianto integrato di produzione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di produzione agricola biologica, con potenza di immissione nominale pari a 70.000,00 KWn e potenza di picco pari a 80.147,70 KWp, ricade sia in area di produzione dei vini DOC che nell'area di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva Terra d'Otranto a marchio DOP ..." e che, tuttavia, non si può concordare con quanto di seguito affermato dal Proponente ovvero che "... l'intervento non modifica in alcun modo la produzione territoriale di prodotti di pregio sopra elencati, in quanto l'intera area non è destinata a nessuno di essi. In conclusione, si può affermare che gli impianti proposti nei comuni di Veglie e di Salice Salentino non porteranno modifiche sulle colture di pregio ..."; si ritiene che l'attuale mancata destinazione dell'area di progetto alle succitate coltivazioni, non comporta che la stessa area, possa essere sacrificata per iniziative progettuali lontane dalla stessa vocazione agricola dei territori coinvolti. Si evidenzia, inoltre, che tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, obiettivi n.4 "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" e 4.1 "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo:

- "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, i vigneti di tipo tradizionale il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale".

RITENUTO pertanto che, ai fini della verifica della compatibilità/coerenza del progetto proposto, sia necessario richiamare le disposizioni del PPTR che "nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali ricomprendendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale".

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle Componenti visivo-percettive, l'intervento proposto non è coerente

con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a salvaguardare e a valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (indirizzo), impedendo le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali (direttiva).

VALUTATO che l'impianto di progetto, altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del complesso di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale, contrastando con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di qualità paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso in essa riportati, determinando, per le caratteristiche e la natura stessa dell'impianto, per il suo carattere industriale, un'intrusione visiva rispetto alla natura del contesto tipicamente rurale e configurandosi, nei diversi punti di osservazione, quale "*detrattore paesaggistico*".

RITENUTO che l'impatto paesaggistico dell'impianto proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito della sua realizzazione, che modificherebbero un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico-culturale, determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e agli Obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale ovvero che il progetto di cui trattasi risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive di Piano. Inoltre, alla luce dell'analisi effettuata, ritiene che la realizzazione dell'impianto proposto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario esistente e tuttavia ancora riconoscibile che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio rurale e di trasformazione della texture agricola, con l'inserimento di elementi artificiali di ampiezza fuori scala e notevole consistenza. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La Soprintendenza ritiene inoltre che l'impianto, per come proposto, determini una maggiore frammentazione della campagna già solo per le recizioni che costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie libere visuali, elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

CONSIDERATO inoltre che, la competente Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce, nel proprio parere di competenza evidenzia ancora di non poter fornire indicazioni circa le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, da intendersi non solo come impermeabilizzazione ma come diverso utilizzo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie Rinnovabili del PPTR che ritengono "*sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)*".


PRESO ATTO della disamina compiuta dal Proponente rispetto alle disposizioni del PPTR nell'elaborato denominato *Relazione sugli elementi del Piano Paesaggistico Regionale*, dal quale tuttavia si evince principalmente la mera trascrizione dei contenuti degli elaborati del PPTR per l'Ambito di riferimento e non sono state evidenziate in pieno le criticità tuttavia riscontrate dagli Uffici competenti di questo Ministero, in particolare dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce in merito al riconosciuto contrasto derivante dalla realizzazione dell'impianto rispetto agli indirizzi e alle direttive del PPTR nonché anche rispetto alle relative disposizioni delle NTA. Nello specifico, inoltre, non si ritiene di poter concordare per tutto quanto sopra, con le conclusioni alle quali perviene il Proponente nelle quali riporta che "*Le opere in progetto, anche interessando aree soggette a tutela dal Piano, producono interferenza che, sono compatibili con le NTA del PPTR...*" (cfr. p. 17).

CONSIDERATO che non si ritiene condivisibile quanto affermato dalla Società proponente circa la scelta del sito di intervento, ovvero che l'area è *poco sfruttata a livello agricolo*; si deve, in ogni caso riscontrare che le ipotetiche localizzazioni alternative scartate non sono state riportate e argomentate nel SIA, disattendendo, quindi, quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali "*d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".

A

CONSIDERATO inoltre che, come dichiarato dal Proponente, le opere di mitigazione consisteranno nella piantumazione lungo il perimetro esterno di alberature (filare di uliveto superintensivo), per ovviare agli impatti visivi necessariamente occorrenti per la presenza dell'impianto tecnologico in progetto, la cui altezza a regime (3-4 anni) potrà arrivare a 2,5-3 metri. Inoltre, rispetto a quanto affermato dalla Società ovvero che *"...la scelta delle piante autoctone e della tradizione agricola locale offre un'ottima mitigazione visiva prodotta mediante la vegetazione esterna che con il suo andamento a siepe nasconde del tutto alla vista l'impianto fotovoltaico rendendolo visibile solo in sorvolo"* (cfr. a pag.24 Relazione Mitigazione), si deve riscontrare che (cfr. Piano culturale a pag. 8) la scelta delle specie utilizzate (*olivo favolosa f-17*) e la metodologia di coltivazione superintensiva proposte dal Proponente, non siano congruenti né con le caratteristiche colturali tradizionali del territorio né tantomeno con la preservazione e la valorizzazione di specie autoctone o quantomeno specifiche del paesaggio circostante, non offrendo, quindi, garanzia che le coltivazioni prefigurate siano tra quelle strettamente collegate al territorio e alla tradizione e del tutto compatibili con gli spazi coltivabili in oggetto. Inoltre date le caratteristiche del sistema di coltivazione prescelto, le alberature non costituiranno sufficiente barriera visiva dell'impianto, dato che in alcune parti esso supererà la quota dei 5 metri.

CONSIDERATO che, rispetto alle valutazioni svolte dal Proponente in merito agli impatti cumulativi (cfr. elab. V1YFCO5_StudioFattibilitàAmbientale_05), risultano essere presenti numerosi progetti realizzati, autorizzati ed/o in valutazione sia a livello regionale che statale, in prossimità dell'area in oggetto, tra cui i seguenti rappresentati nelle immagini sottostanti, che evidenziano comunque una chiara compromissione dei territori agricoli in una prospettiva a lungo termine.



Elaborazione GIS – SSPNRR – Impianti FER

FV/AV: in arancione esistenti – in rosso istanze in corso di istruttoria EO : in celeste esistenti – in viola in corso di istruttoria

[Handwritten signature]

- **ID_VIP 7794:** Impianto agrovoltaiico "03", di potenza complessiva pari a 15,57 MW – Proponente Asellus S.r.l.
- **ID_VIP 3952:** Impianto eolico "San Pancrazio Torrevecchia", di potenza complessiva pari a 34,5 MW – Proponente Tozzi Green S.p.a.;
- **ID_VIP 5451:** Impianto eolico con storage "Contrada Sparpagliata-Donne Masi e Tostini", di potenza complessiva pari a 154 MW – Proponente Yellow Energy S.r.l.;
- **ID_VIP 7646:** Impianto fotovoltaico collegato ad un piano agronomico, di potenza complessiva pari a 15,379 MW – Proponente Manduria S.r.l.

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di non poter condividere le conclusioni esplicitate dal Proponente in merito al progetto in oggetto per il quale riporta di poter *"concludere che l'impatto cumulativo generato dagli impianti FER esistenti valutato nel raggio di 3 Km, unitamente alle opere di progetto, determinano effetti che complessivamente possono ritenersi positivi"* (cfr. p. 155 dello Studio di fattibilità Ambientale).

CONSIDERATO, inoltre che, la localizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto, non è coerente con quanto raccomandato dalle *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I"* di cui al PPTR, dove si riferisce che *"il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale nelle seguenti aree:*

- *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, etc;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5 ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontali o su pareti verticali"*.

CONSIDERATO, inoltre, quanto rappresentato dalla Soprintendenza speciale per il PNRR nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta il 20/04/2023 ovvero che le valutazioni compiute dagli Uffici del Ministero della cultura non vertono unicamente sul riscontrare se il progetto ricada o meno in aree idonee come definite dalle recenti disposizioni normative, bensì deve tenere conto anche delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale e di quanto previsto dagli specifici obiettivi e dalle normative relative alle figure territoriali di riferimento.

CONSIDERATO che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la *"tutela del paesaggio"* è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA, nel Rapporto *"Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022"*, aveva segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la Regione Puglia quale quella con più superficie a terra occupata da tali impianti (pari a 6123 Ha), pari al 35% degli impianti fotovoltaici a terra nazionali, dato ad oggi in crescita, considerate le ulteriori istanze FER pervenute a seguito del predetto censimento.

CONSIDERATO che, a tal proposito, è opportuno richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaiico, dove il Collegio ha ritenuto (meditatamente) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le Linee guida del PPTR "Inconferenti" per gli impianti agro-voltaiici), in quanto *"può affermarsi che l'impianto agri-voltaiico (o agro-voltaiico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche*

innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili". Aggiunge quindi il Collegio che "non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali ... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica e ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti FER di tipo agrivoltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Con riferimento al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida del PPTR, il Collegio richiama il co. 6 dell'art. 6 delle NTA del medesimo PPTR che stabilisce che le stesse vanno interpretate come "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". Dopo aver richiamato la prevalenza delle disposizioni contenute nei piani paesaggistici rispetto a qualsiasi altra disciplina pianificatoria di settore (ai sensi dell'art. 143, co. 9 del D. lgs. 42/2004), il Collegio ribadisce che "qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione italiana e alla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'art. 117 della costituzione".

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipano e confermano quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "*Messaggio dei Ministri*" laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "*... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti ... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica ...*", come anche quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle "*... esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...*", come del resto, stabilito anche dall'art. 5 della legge delega n. 53 del 2021.

CONSIDERATO che il Piano per la transizione ecologica (approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) riconosce che "*... Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici], richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto legge 199/2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate ...*".

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della Salento 1S precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...*".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO che le Soprintendenze territorialmente competenti, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, hanno verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale definitivo.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale della Soprintendenza di Brindisi e Lecce del 23/12/2022.

RITENUTO di poter considerare superate le prescrizioni della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, in quanto la porzione delle opere ricadenti nelle province di Lecce e Brindisi riveste una funzione essenziale e imprescindibile per l'intero impianto, per cui tale valutazione risulta prevalente, anche alla luce delle cautele richiamate dalla stessa Soprintendenza per il patrimonio nazionale subacqueo nell'esprimere il proprio assenso, comunque condizionato, per quanto attiene al profilo archeologico, alla sorveglianza in corso d'opera.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

PRESO ATTO di quanto riportato dalla GRV Solar Salento S.r.l. con nota prot. n. 36 del 04/05/2023 in cui riporta che "ab origine l'istanza di provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006 presentata in data 06/08/2021 al prot. 034_21PERV, era stata formulata dalla Scrivente si da includere, oltre al nulla osta sul vincolo idrogeologico, anche l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004. In data 01/06/2022, all'esito di un confronto con l'ex ... MASE ed in considerazione del fatto che il progetto non intercetta nemmeno con il cavidotto beni/aree vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 che impongano l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, la Società proponente ha presentato al prot. 006_22PERV l'istanza di P.U.A. aggiornata si da includere il solo nulla osta sul vincolo idrogeologico".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli Uffici territoriali competenti; visto il contributo istruttorio del **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP del 05/01/2023; visto il contributo istruttorio del **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP del 03/01/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di impianto integrato agrovoltato e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, denominato ERVESA, con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage, sito nei comuni di Erchie (BR), Avetrana (TA), Veglie (LE) e Salice Salentino (LE) proposto da GRV Solar Salento 1 S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO -

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005

Alla

**Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza**
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

E.p.c.a

**Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio - Servizio II**
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

**Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio - Servizio III**
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Rispr. a Prot.n. 5592 del 11/11/2022

Rif. Prot. n. 8591 del 14/11/2022

Class. 34.43.01/22

Oggetto: [ID_VIP 7406] – ERCHIE (BR), AVETRANA (TA), VEGLIE e SALICE SALENTINO (LE)-
**Progetto di un impianto integrato agrovoltaiico e delle relative opere e delle infrastrutture
connesse, denominato "Ervesa", con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage.**
Proponente: GRV Solar Salento 1 S.r.l.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 – Provvedimento Unico Ambientale (art. 27) Rilascio
provvedimento di VIA
Parere endoprocedimentale di competenza.

In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto,

- **esaminati** gli elaborati di progetto e i documenti utili ai fini dell'istruttoria, consultabili al seguente link:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8031/11813>;
- **vista** la Parte II e la Parte III del D. Lgs. 42/2004;
- **visto** il PPTR vigente della Regione Puglia, ed in particolare l'art. 83, co.6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia e l'elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili del PPTR della Regione Puglia;
- **considerato** che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione,

1



nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D. Lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio;

- **evidenziato** che, come previsto dal c. 9 del suddetto art. 143 “a far data dall’approvazione del piano le relative Previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”;

- **evidenziato** che l’art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi “che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”;

- **visto** inoltre l’art. 83, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia;

- **visto** in particolare l’elaborato 4.4.1 “Linee guida energie rinnovabili” del PPTR Puglia;

- **visto** il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Questa Soprintendenza comunica le seguenti valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del Direttore generale PBAAC e alla Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di grande taglia, denominato “**Ervesa**”, di potenza pari a 70 MW (di cui 20 in storage) da realizzarsi su aree agricole ricadenti nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), Erchie (BR) e Avetrana (TA). (*Elaborato: ZLELRX5_RelazioneGenerale*).

Il parco fotovoltaico si articola in 5 lotti di impianto: Lotto ERV_1 - Lotto ERV_2 - Lotto ERV_3 - Lotto ERV_4 - Lotto ERV_5 ed interessa una superficie di **1.267.123,00 mq**. L’impianto “Agrovoltaiico ERVESA” sarà collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della S.E. della RTN 380/150 kV di Erchie (BR). Il cavidotto interrato di connessione dei generatori fotovoltaici alla stazione di elevazione MT/AT avrà una lunghezza di 22.310,00 mt circa, dei quali circa **6.435 mt** interessano il territorio di Avetrana (TA) di **competenza** di questa Soprintendenza e percorrerà sia strade asfaltate, sia strade sterrate, ad una profondità media di m.1,00. La terna di cavi sarà posata direttamente sul fondo dello scavo. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di N° 2 Cabine di Sezionamento lungo il percorso dell’elettrodotta di connessione, di cui la cabina n.2, ricadente nel territorio di Avetrana (TA) in prossimità della Masseria Centonze, di competenza della scrivente.

Con riferimento alle sole opere di connessione ricadenti nel territorio di competenza della scrivente Soprintendenza, si evidenziano le interferenze con le componenti paesaggistiche individuate dal PPTR.

1.1 - Beni paesaggistici

1.1.a - Beni Paesaggistici – dichiarazioni di notevole interesse pubblico

Le opere di connessione **non interferiscono** con aree interessate da dichiarazioni di notevole interesse pubblico decretate ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004;

1.1.b - Beni Paesaggistici – aree vincolate ope legis ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Le opere di connessione non interferiscono con beni vincolati *ope legis*;

1.1.c – Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

La Regione Puglia si è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. con DGR Puglia del 16.02.2015 n. 176 (BURP 40 del 23.03.2015).

1.1.d - Componenti paesaggistiche dell’area interessata dal cavidotto individuate del PPTR

Si evidenzia che il tracciato del cavidotto e la cabina di sezionamento n.2, interferiscono con le seguenti specifiche tutele previste dal PPTR:



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.it>

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

- COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

- UCP-Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m-30m):

- area di rispetto siti storico culturali:

- **in territorio di Avetrana, il cavidotto interferisce con l'area di rispetto della Masseria Frassanito e della Masseria Centonze (il tracciato interessa la viabilità esistente);**
- **la cabina di sezionamento di progetto (cabina 2) è ubicata ad ovest a circa 100 mt dall'area di rispetto della Masseria Centonze**

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 - Beni Paesaggistici

Premessa

L'analisi che segue riguarda le aree interessate dal sedime del cavidotto e le altre opere di connessione (cabina di sezionamento) ricadenti nel Comune di **Avetrana** (TA), territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Beni paesaggistici

L'area su cui si intende realizzare il cavidotto è caratterizzata da un'orografia pressoché pianeggiante ed è parte integrante di un contesto territoriale e paesaggistico in cui sono ben riconoscibili - solo in parte compromessi dall'antropizzazione - la matrice e il mosaico dei lotti agricoli irregolari destinati a colture agricole, tra le quali si alternano seminativo, vigneto e oliveto, testimonianza della vocazione produttiva dell'area ed elemento fondante sottolineato e descritto nella Scheda d'Ambito di riferimento del "Tavoliere salentino", all'interno della Figura Territoriale e Paesaggistica "Le murge tarantine".

Il Tavoliere salentino si affaccia sia sul versante adriatico sia su quello ionico pugliese. Si caratterizza, oltre che per la scarsa diffusione di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significato (ad eccezione di un tratto del settore ionico-salentino in prosecuzione delle Murge tarantine), per i poderosi accumuli di terra rossa, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. Il terreno calcareo, sovente affiorante, si caratterizza per la diffusa presenza di forme carsiche quali doline e inghiottitoi (chiamate localmente "vore"), punti di assorbimento delle acque piovane, che convogliano i deflussi idrici nel sottosuolo alimentando in maniera consistente gli acquiferi sotterranei.

Tra gli **elementi di criticità del paesaggio** caratteristico dell'ambito del Tavoliere Salentino ci sono le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme legate all'idrografia superficiale, di quelle di versante e di quelle carsiche. Tali occupazioni (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc), contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione dell'idrografia superficiale (corsi d'acqua, doline), sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio.

A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'intervento in esame sarà inserito, descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche richiamate al paragrafo precedente, prossime o interferenti con i terreni interessati dal passaggio del cavidotto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale.

Per quanto attiene le interferenze dirette del progetto in esame con le tutele previste dal PPTR, con riferimento al tracciato dell'elettrodotta nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, il tracciato del cavidotto interferisce con l'UCP "**area di rispetto Testimonianze della stratificazione insediativa**" - siti interessati da beni storico-culturali (Masseria Centonze e Masseria Frassanito), definito ai sensi dell'art. 76 punto 3 delle NTA PPTR Puglia e disciplinato dagli indirizzi per le componenti culturali e insediative di cui all'art. 77,

3



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.it>

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82. Tuttavia l'intervento, poiché si tratta di un tracciato interrato su strade esistenti, non risulta in contrasto con le prescrizioni e la normativa d'uso prevista per la specifica tutela e rientra tra quelli **ammissibili** ai sensi dell'art. 82, punto 2, lett. a7.

In generale, nel territorio del comune di Avetrana, in considerazione della notevole distanza dell'impianto fotovoltaico, non si rilevano particolari impatti negativi sul paesaggio in relazione alle opere previste, in particolare con riferimento al cavidotto interrato da realizzare su strade esistenti; per quanto attiene nello specifico la cabina di sezionamento, sebbene si tratti di nuova edificazione in territorio rurale, tuttavia per la sua collocazione in un'area già in parte trasformata anche per la presenza di un impianto fotovoltaico, in prossimità della masseria Centonze, si ritiene che non arrechi un pregiudizio sostanziale ai valori paesaggistici del contesto, specie se opportunamente schermata.

2.2 - Beni archeologici

Le opere di connessione (cavidotto MT e cabina 2 di sezionamento) previste nel territorio di Avetrana (TA) di competenza di questa Soprintendenza ricadono in un comprensorio di notevole interesse archeologico caratterizzato da un popolamento capillare esito delle diverse modalità di interazione tra Uomo e Ambiente messe in atto nel corso dei millenni e rilevabili sin dalle fasi preistoriche.

Pur non essendo state accertate interferenze dirette con le opere oggetto di valutazione, si ritiene che, alla luce delle numerose testimonianze note nell'area vasta di riferimento e considerata in ogni caso la parzialità del quadro ricostruttivo fornito dai dati attualmente a disposizione, non si possano escludere del tutto potenziali impatti negativi su stratigrafie eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

3.1 CONCLUSIONI

In ragione della presente istruttoria,

- **considerato** che un breve tratto del percorso del cavidotto MT, passante sulla viabilità esistente, **interferisce** con un'area identificata come *UCP- Testimonianze della stratificazione insediativa – siti interessati da beni storico-culturali*, Masseria Centonze e Masseria Frassanito e, nello specifico, interessa la loro **“area di rispetto”** (individuata secondo l'art. 74 delle NTA PPTR Puglia, come da art. 76 punto 3 e disciplinata dalle direttive per le componenti culturali e insediative di cui all'art. 78);
- **preso atto** che l'intervento in esame non è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 82 - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative* delle NTA del PPTR, secondo cui al c. 2 lett. a7), si considerano non ammissibili gli interventi che comportano *“realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili “tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”*;
- **ritenuto** che, pertanto, il cavidotto interrato **non sia in contrasto** gli con indirizzi e le direttive del PPTR e con le Linee Guida 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR, in quanto il cavidotto MT di collegamento tra il campo fotovoltaico e la cabina di Erchie, ricadente nell'UCP *“area di rispetto delle componenti culturali insediative”*, sarà realizzato *“interrato e sotto strada esistente”*;
- verificato che, pur non essendo stata rilevata l'interferenza diretta delle opere di connessione (cavidotto MT e stazione di sezionamento2) ubicate nel territorio di Avetrana con beni archeologici e non essendo

stati accertati rinvenimenti nelle vicinanze, così come evidenziato anche nella relazione specialistica che definisce come “BASSO” il rischio archeologico relativo nelle aree di competenza di questa Soprintendenza (vedi elaborato ZLELRX5_DocumentazioneSpecialistica_01a, paragrafo 9.3), va tenuto conto della ricchezza di testimonianze archeologiche conservate in questo comprensorio territoriale e relative a un ampio arco cronologico compreso tra la Preistoria e il Medioevo;

- considerato che, in ragione di quanto esposto al punto precedente, non si possono escludere impatti negativi determinati dalle opere in progetto su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo e non note (anche tenuto conto della scarsa visibilità riscontrata in alcune aree durante le ricognizioni)

questa Soprintendenza, limitatamente alle opere previste nel territorio di competenza, nel quale non ricade l'impianto agrovoltatico ma sono collocati soltanto parte del tracciato dell'elettrodotto interrato e una cabina di sezionamento, in ragione della presente istruttoria, esprime **parere favorevole** alla realizzazione di quanto in oggetto, con le seguenti **prescrizioni** volte alla tutela archeologica ed a mitigare e migliorare l'inserimento nel sito del previsto cavidotto:

1. il tracciato del cavidotto non sia realizzato lungo il lato stradale adiacente alla Masseria Centonze e Frassanito, ma sul lato opposto;
2. durante la fase di scavo siano adottate tutte le misure cautelari commisurate al rischio ambientale con particolare riferimento all'*UCP- Testimonianze della stratificazione insediativa – siti interessati da beni storico-culturali*, “Masseria Centonze e Masseria Frassanito” e, nello specifico, le relative aree di rispetto;
3. al fine di garantire il corretto inserimento nel territorio e nell'ambiente della cabina di sezionamento n. 2, da realizzare lungo il percorso del cavidotto interrato, siano adottate idonee misure di mitigazione e compensazione dell'impatto visivo rispetto alla strada e alla visuale della Masseria Centonze, prevedendo una schermatura con fasce di vegetazione autoctona lungo il perimetro del manufatto. Ai fini della tutela archeologica delle aree interessate dalle opere di connessione quali il cavidotto MT e la cabina di sezionamento 2, si prescrive, altresì, che:
4. tutti i lavori che comportano lo scavo al di sotto delle quote di calpestio dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle fasi della cantierizzazione e fino alla completa messa in luce del piano utile alla posa delle opere da realizzarsi al fine di verificare la presenza di tracce antropiche eventualmente intercettate nel corso dei lavori;
5. l'esecuzione delle attività di controllo archeologico sarà affidata ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata esperienza (ai sensi dell'art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e del Titolo II Capo I del D.M. 154/2017). Gli archeologi incaricati, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente, avranno cura di inviare report settimanali al funzionario archeologo responsabile della tutela territoriale di Avetrana e di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori, salvo proroghe da comunicare ufficialmente, la documentazione cartacea, grafica e fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio;
6. la data di inizio dei lavori e i nominativi degli archeologi incaricati dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo, in modo da consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi e indicare le modalità di controllo adeguate;
7. qualora, nel corso delle operazioni di scavo e movimento terra previste, si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i




provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al tracciato per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

Si fa presente che gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza, in quanto questo ufficio non dispone dei finanziamenti per interventi non programmati.

Il Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davidde*

(*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto
Arch. Simonetta PREVITERO



Il Funzionario Archeologo
Dott. Roberto Rotondo

Il collaboratore Architetto
Arch. Roberto BRIGANTI
Il collaboratore Archeologo
Dott.ssa Giorgia APRILE



Davidde
Barbara
Ministero
della cultura
18.12.2022
11:46:05
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

Rispr. al Foglio prot. n. 5592 del 11.11.2022

Rif. prot. n. 17251 del 15.11.2022

Class 34.43.01/113/33/78

Alla c.a.

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

E.p.c.

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio V – Paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio II – Scavi e tutela del Patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e
architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Comuni: VEGLIE E SALICE SALENTINO (LE)-ERCHIE (BR)-AVETRANA (TA)
Ubicazione: Varie contrade nei territori comunali
Progetto: **[ID_VIP 7406]** – ERCHIE (BR), AVETRANA (TA), VEGLIE E SALICE SALENTINO (LE).
Progetto di un impianto integrato agrovoltaiico e delle relative opere e infrastrutture connesse, denominato Ervesa, sito nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA), con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage.
Proponente: Società GRV SOLAR SALENTO S.r.l.
Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 - Provvedimento unico in materia ambientale (art. 27)
Parere endoprocedimentale

Con riferimento alla questione in argomento,
• **vista** la nota prot. n. **5592** del **11.11.2022** (acquisita agli atti con prot. n. **17251** del **15.11.2022**) con la quale si richiede alla Scrivente il proprio parere di competenza;



- **esaminata** la documentazione progettuale consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione ecologica, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8031/11813>;
- **visto** l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana,
- **visto** il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- **visto** il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – *Norme in materia ambientale*;
- **considerato** che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;
- **evidenziato** che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 “*a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”;
- **evidenziato** che l'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi “*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*”;
- **visto** inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- **visto** in particolare l'elaborato 4.4.1, parte 1 e 2, “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile energie rinnovabili” del PPTR della Regione Puglia;

Si comunica quanto segue.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'impianto denominato “Agrovoltaico Ervesa” sarà realizzato nel territorio dei comuni di Salice Salentino e Veglie (LE) su un'area agricola; le opere di connessione ricadono invece nei comuni di Salice Salentino e Veglie (LE), Avetrana (TA) ed Erchie (BR). L'impianto ha una superficie di **126,71 ha**.

I terreni sono accatastati nel comune di Veglie (LE) al Fg. 4: p.lle 552, 245, 584, 246, 567, 425, 757, 759, 226, 585, 586, 587, 588, 696, 762, 761, 763, 760, 589, 614, 590, 615, 591, 592, 230, 1239, 766, 765, 767, 764, 231, 233, 229, 1238 e al Fg. 5: p.lle 3, 15, 16, 17, 32; nel comune di Salice Salentino (LE) al Fg. 44: p.la 2, Fg. 26: p.lle 31, 34, Fg. 36: p.lle 472, 32, 33, 1, 143, 144, 475, 478, 79, Fg. 27: p.lle 168, 83, 167, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 152, 153, 166, 82, 243, 245, 244, 80, 282, 283 e Fg. 17: p.lle 83, 325, 298, 324, 244, 466, 461, 463, 462, 119, 120; nel comune di Erchie (BR) Fg. 33: p.lle 121, 123 e Fg. 37. p.la 297.

L'intervento in oggetto consiste in un impianto agrovoltaico a terra articolato in **cinque lotti** di impianto di potenza di picco complessiva pari a **80.147,70 kWp** e potenza elettrica complessiva AC pari a 70.000,00 kWn di cui 20.000 kWn di storage. L'energia elettrica prodotta, in regime di cessione totale, sarà connessa alla Rete di Trasmissione Nazionale tramite collegamento in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione.

Gli impianti fotovoltaici saranno del tipo ad inseguimento solare monoassiale; all'interno dell'impianto fotovoltaico saranno installati n. **4.231** tracker in configurazione 1v30 e n. **228** tracker in configurazione 2v30. Attraverso linee interrato i moduli fotovoltaici si congiungeranno alle cabine di consegna. Saranno installati complessivamente **140.610 pannelli fotovoltaici**,

La recinzione continua lungo il perimetro dell'area d'impianto sarà a maglia larga in acciaio zincato, altezza complessiva di circa 2 m con pali di sezione 60x60 mm disposti a interassi regolari di circa 2 m infissi direttamente nel terreno fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna. Perimetralmente e affiancata alla recinzione è prevista una siepe a cultura super intensiva di uliveti di altezza superiore a 2 m.

Il cavidotto di connessione interrato di linea **MT 30 kV** con rispettive cabine di consegna e partenza, ha una lunghezza di circa **22,310 m**.

Il progetto agricolo della proposta progettuale si compone di una parte ordinaria e di una sperimentale. La parte ordinaria del progetto agricolo comprende l'individuazione di due macroaree principali, caratterizzate da diversi tipi di colture. La parte sperimentale del progetto agricolo si sviluppa interamente nel Lotto ERV_5. Quest'ultimo possiede un'architettura



interna diversa, Tale configurazione, con una distanza interasse di 12,7 mt, permette la collocazione di piante di olivo e vite negli ampi spazi interfilarari, nonché di orticole come previsto per gli impianti coltivati convenzionalmente.

L'impianto ERV_1, parte dell'impianto ERV_2 e parte del cavidotto di connessione MT ricadono nel comune di Veglie; la restante parte del Lotto ERV_2 ed i lotti ERV_3, ERV_4, ERV_5, parte del cavidotto di connessione MT ed una cabina di sezionamento ricadono nel comune di Salice Salentino; nel comune di Avetrana ricadono la seconda cabina di sezionamento e parte del cavidotto MT, mentre nel territorio di Erchie si collocano il tratto terminale della connessione in MT, la Stazione di Utenza ed il cavidotto interrato in AT di collegamento all'ampliamento della S.E. "Erchie".

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento;

In relazione all'interazione del progetto con il paesaggio, si segnala che l'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), nella Figura Territoriale "Terre dell'Arneo" per i comuni di Veglie e Salice Salentino (Figura Territoriale 10.2), nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" per un breve tratto di cavidotto interrato nel Comune di Erchie (Figura Territoriale 9.1).

Si evidenzia come la linea di connessione MT interferisca per 240 m lungo la strada vicinale "Lo Pezzo" e attraversi per 120 m un'area boschiva lungo la strada SP107, individuate dal PPTR come UCP Aree di rispetto dei boschi tra le Componenti botanico-vegetazionali ed il lotto ERV_2 interferisce in una piccola porzione a sud con l'UCP Area di rispetto dei beni storico culturali, relativa alla fascia di rispetto della Masseria La Duchessa.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di un quadro territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, interessato dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Nell'ambito paesaggistico descritto attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici (recente e significativo è l'insediamento e le proposte di progetti di fotovoltaico), infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati (*da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR*).

Inoltre, il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la



masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

A maggior prova di quanto su evidenziato, nell'area circostante l'intervento sono presenti diverse Masserie del XVII secolo: Masseria "Tenuta Donna Sandra", Masseria La Nuova, Masseria La Duchessa, Masseria Case Aute e Masseria Ursi, che rientrano nel Patrimonio edilizio rurale come definito nelle "Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali - Linee guida 4.4.6 del PPTR" : "per Patrimonio Edilizio Rurale si intendono i manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, e in ogni caso realizzati prima del 1967".

1.1b Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

- *Obiettivi di qualità* e dallo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area;
- *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti beni culturali – architettonici e archeologici – e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

1.2 BENI ARCHEOLOGICI

1.2a Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLE AREE CONTERMINI

A. BENI ARCHEOLOGICI

La ricognizione dei **beni culturali** (beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 5 km riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Vincoli archeologici

- *Inseppimento messapico in località Li Castelli*, comune di San Pancrazio Salentino (D.M. 03.07.2002), 4.35 km circa a nord-ovest dell'area ERV_5.

Segnalazioni /Aree a rischio archeologico

- *Casale con cripta e silos, tombe di età medievale (XV-XVI secolo) in località Locagnano*, Comune di Nardò, 3.5 km circa a sud-ovest dell'area ERV_1.



Segnalazioni di interesse archeologico da bibliografia o da atti d'Ufficio

Comune di Veglie (LE):

- *Masseria Vocettina*, antico feudo del Casale Bucitina o Vocettina, insediamento di età bizantina e medievale, sorto nello stesso luogo di un precedente impianto rurale riferibile ad età ellenistica e romana, 635 m circa a sud dell'area ERV_1.
- *Masseria Monteruga*, attestate tracce di frequentazione dal Paleolitico medio all'età romana (insediamento neolitico indiziato dal rinvenimento di lame e lamette a sezione triangolare e trapezoidale e dalla segnalazione del rinvenimento di una tomba con scheletro e lama in selce, impianto rurale di età ellenistica e romana), 2.7 km a est dell'area ERV_1.
- *Masseria Santa Venia*, insediamento di età tardo-romana, bizantina e medievale, riferibile al casale di Santa Venia riportato nelle fonti come Santa Paraseve, 1.6 km circa a sud dell'area ERV_2.
- *Masseria Casa Porcara*, ritrovamento in superficie di frammenti ceramici datati al V sec. a.C., 1.45 km dall'area ERV_2.

Comune di Nardò (LE):

- *Riposo d'Arneo*, insediamento con tomba neolitica, 3.6 km circa dell'area ERV_1.

Comune di Salice Salentino (LE):

- *Masseria San Paolo*, frequentazione del sito dalla preistoria all'età postmedievale. Presenza di una struttura connessa alla lavorazione siderurgica. Forse corrisponde al casale di San Giuliano, 480 m a sud del cavidotto.
- *Casino Carosi*, area di frammenti fittili sporadici post-medievali, 3.1 km circa a est dell'area ERV_4.

Comune di Erchie (BR):

- *Masseria La Cicerella*, insediamento protostorico con attestazione di industria litica, 410 m circa a ovest del cavidotto.
- *Masseria Tre Torri*, area di necropoli, di cui sono state individuate due tombe non definite nelle caratteristiche tipologiche e cronologiche, 1.9 km circa a est della SSE.
- *Masseria Lo Sole*, insediamento neolitico, 650 m circa a nord del cavidotto.
- *Località Crocechie*, specchia in parte distrutta, a circa 270 m a ovest del cavidotto.
- *Masseria Terme di Filippo*, necropoli di età romana, 3.2 km circa a nord della SSE.

Comune di San Pancrazio Salentino (BR):

- *Cripta di Sant'Angelo presso la Masseria Torre Vecchia*, probabilmente nata come tomba a camera di IV- V sec. d.C., è stata riutilizzata come luogo di culto in età altomedievale, 4.5 km a nord dal cavidotto.
- *Località Li Castelli-Sferracavalli*, insediamento databile all'età del Ferro e impianto produttivo di età ellenistica, a circa 4.3 km a nord-ovest dall'area ERV_5.

Per quel che concerne la **viabilità antica** nell'area oggetto dell'opera si rileva la presenza della *via Sallentina*, il cui percorso ricalcava probabilmente quello di un precedente tracciato di età messapica, che in età romana svolgeva un importante ruolo di collegamento tra il porto di Leuca e la via Appia, il tratto stradale compreso tra Manduria e Nardò potrebbe ipoteticamente coincidere in parte con l'attuale SP 144, che collega i comuni di San Pancrazio Salentino ed Avetrana.

In generale, il contesto territoriale nel quale si collocano l'impianto progettato e il cavidotto di collegamento si inquadrano nell'ambito della Terra d'Arneo, un territorio caratterizzato da profonde e cospicue tracce della vocazione pastorale e agricola. Esso comprendeva una porzione di territorio molto vasta, destinata a pascolo e caratterizzata dalla presenza di fitti insediamenti o di apprestamenti legati alla presenza di uomini e armenti come jazzi, ovili, pozzi, ecc.. Una vocazione agro-pastorale che ha caratterizzato l'area anche nel XX secolo, quando a seguito della bonifica e dell'appoderamento, si sono insediati i villaggi agricoli (ad es. Monteruga). I diversi siti di rilevante importanza, assieme a un fitto tessuto di testimonianze "minori" ed evidenze note, ma conservate nel sottosuolo e non ancora indagate, consentono di individuare ampie porzioni del territorio in esame connotate da un potenziale archeologico particolarmente elevato. L'intero comprensorio dell'Arneo, infatti, conserva testimonianze materiali riconducibili alla presenza di villaggi rurali occupati almeno a partire dall'età bizantina e fino al XIV-XV secolo. A riprova di questa diffusa presenza umana si segnalano le evidenze archeologiche riconducibili all'esistenza di agglomerati rurali (*choria* o casali) ancora individuabili presso le molte masserie che punteggiano la piana fino allo Ionio.



Proprio nell'area dell'Arneo, più che altrove, è ancora oggi percepibile negli assetti globali del paesaggio l'esito del processo di destrutturazione del sistema economico e, di riflesso, della maglia insediativa medievale che, sul finire del medioevo, vide l'abbandono di molti abitati in concomitanza con un cambiamento delle dinamiche di sfruttamento dello spazio agrario e con il diffondersi nell'area del latifondo, direttamente connesso all'impianto di masserie, spesso fortificate. La stratigrafia del parcellare agrario dell'Arneo, ricostruibile dalla trama dei muri a secco, è connotata da ampi spazi aperti in cui la monocultura dell'oliveto si alterna al seminativo e alla brulla macchia mediterranea, modellando uno dei paesaggi rurali maggiormente caratterizzanti e rappresentativi del Tavoliere Salentino. Le masserie e le architetture rurali "minori" che punteggiano il territorio (trulli, lamie, granai, aie, trappeti, palmenti, neviere, colombaie, cappelle, cripte, torri, ecc.) testimoniano ancora oggi l'evoluzione dei rapporti sociali ed economici tra la proprietà terriera e il lavoro contadino nel corso dell'età moderna.

L'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età preistorica, in particolare neolitica e con continuità di vita in età messapica e medievale, dato non comune nel territorio salentino ed evidentemente legato alla lunga durata della viabilità antica.

B. BENI PAESAGGISTICI

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il paesaggio della Terra D'Arneo, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo e da vigneti (come attestato dalla Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

In particolare la porzione di territorio che include l'opera è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Diverse masserie sono individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto.

Vincoli architettonici

- *Convento e Chiesa dei Francescani, Veglie (LE) (Decl 13.01.1981), 4,4 km a sud-est dell'area ERV_5;*
- *Cripta della Favana, Veglie (LE) (Decl 13.01.1968), 4,4 km a sud-est dell'area ERV_5;*
- *Masseria Castello Monaci, Salice Salentino (LE) (DM 24.01.1998), 1,9 km a ovest dell'area ERV_5;*
- *Chiesa e Convento della Visitazione, Salice Salentino (LE) (Decl 19.11.1986), 4,6 km a est dell'area ERV_5*

UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa:

- *Masseria Casili, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 550 m circa a nord del cavidotto.*
- *Masseria Filippi, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 532 m circa a nord del cavidotto.*
- *Masseria San Giovanni, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 1,1 km circa a nord dell'area ERV_3.*
- *Masseria Case Aute, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 493 m circa a nord dell'area ERV_3.*
- *Masseria Orsi o Li Ursi, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 37 m circa a sud del cavidotto.*
- *Masseria San Paolo, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 480 m circa a sud del cavidotto..*



- *Masseria Palombaro*, Salice Salentino - Segnalazione architettonica, 1.1 km circa a nord-est dell'area ERV_2.
- *Masseria Casa Porcara*, Veglie - Segnalazione Architettonica, 1.45 km circa dall'area ERV_2.
- ***Masseria La Duchessa, Veglie - Segnalazione Architettonica, la fascia di rispetto interferisce con l'area ERV_2.***
- *Chiesa di Sant'Antonio Abate*, Monteruga, Veglie - Segnalazione Architettonica, 2.7 km circa a est dell'area ERV_1.
- *Villaggio Monteruga*, Veglie-Nardò - Segnalazione Architettonica, 2.7 km circa a est dell'area ERV_1.
- *Chiesa Locagnano*, Nardò - Segnalazione Architettonica, 3.5 km circa a sud-ovest dell'area ERV_1.
- *Torre del Cardo*, Nardò torre di avvistamento del XVI secolo, 3.4 km circa a sud dell'area ERV_1.
- *Masseria L'Argentone*, Erchie - Segnalazione Architettonica, 1.06 km circa a nord della SSE.
- *Masseria Lo Sole*, Erchie - Segnalazione Architettonica, 650 m circa a nord del cavidotto.
- *Masseria La Cicerella*, Erchie - Segnalazione Architettonica, 440 m circa a nord-ovest del cavidotto.

UCP Stratificazione rete tratturi

- *Riposo d'Arneo*, area di sosta e pascolo del *Tratturello Martinese*, comune di Nardò, 3.06 km circa a sud-ovest dell'area ERV_1.
- *Regio Tratturo Martinese*, Erchie - passa a circa 1.9 Km ad ovest del cavidotto.

L'entità del fenomeno di espansione urbana degli ultimi decenni all'interno del Tavoliere Salentino, ha comportato il consumo e la distruzione di molti paesaggi tradizionali presenti oggi solo in forma residuale.

Attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione e la valorizzazione dei territori rurali interessati. (da *Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR*).

Nell'area vasta si rileva tra le Zone Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000, a circa 5,70 km a sud dal sito progettuale, la "Masseria Zanzara" e circa a 8.00 km a sud-ovest la "Palude Del Conte e Dune Di Punta Prosciutto". Inoltre, da un'analisi a larga scala del territorio che circonda il buffer dell'area di intervento, si segnala la Riserva Naturale Regionale Orientato - EUAP 1132 "Palude Del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" ad una distanza di circa 8,90 km.

Dall'analisi del Piano Faunistico Venatorio 2018-2023, l'intervento in oggetto risulta ricadere in parte all'interno di un'area indicata come Oasi di Protezione denominata "17 -Masseria Monteruga -Masseria Mazzetta", nell'ATC "Salento".

Per quanto attiene le **Componenti botanico vegetazionali** si segnala che il comparto territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza a corona, di vari boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. g) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, e delle relative aree di rispetto tra cui si segnalano: a ovest dell'area ERV_5 a circa 1.9 km dallo stesso presso Masseria Castello Monaci, a sud-est dell'area ERV_2 a circa 790 m presso Masseria Casa Porcara, a nord dell'area ERV_3 a circa 493 m presso Masseria Case Aute.

Per quanto attiene le **Componenti idrologiche** si segnala che il comparto territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza, a nord-ovest dell'impianto, a distanza di 1,05 km circa dall'area ERV_5, del Canale Iaia, tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente;

Si evidenzia infine la presenza, a nord dell'area ERV_5, a distanza di 900 m circa, della SP 7TER "Brindisi strada dei vigneti" con sviluppo orientato in direzione Est-Ovest classificata dal PPTR come *UCP Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

La “Relazione archeologica” e la “Carta del rischio archeologico” incluse nella Documentazione specialistica danno conto degli esiti dell’analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale, sulla base delle quali viene definito “un grado di **rischio archeologico relativo BASSO** per la quasi totalità delle opere di progetto, ad eccezione dell’impianto 4, dove il **rischio relativo è ALTO**, poiché è stata individuata nei pressi del perimetro un’area di frammenti di età romana (cfr. ZLELRX5_DocumentazioneSpecialistica_01a, p. 18, 20, 21).

A fronte della quantità di testimonianze che caratterizzano il territorio e che sono state oggetto della descrizione del contesto, le ricognizioni di superficie effettuate nell’area direttamente interessata dall’impianto hanno in gran parte avuto esito negativo: “l’attività di ricognizione archeologica sul campo non ha permesso di individuare alcun elemento di potenziale interesse archeologico” [...] “La visibilità ha condizionato il risultato della ricognizione in quanto in molti casi la scarsa visibilità della superficie del suolo o l’impossibilità di accedere ai luoghi non ha consentito il riscontro sul terreno di eventuali presenze e quindi l’assenza di dati archeologici non può essere interpretata come “non esistenza” ma semplicemente come “non visibilità” (cfr. ZLELRX5_DocumentazioneSpecialistica_01a, p. 10).

A queste si aggiungano, comunque, le evidenze segnalate grazie alle ricognizioni di superficie effettuate nell’ambito delle valutazioni preventive per altri impianti di energia rinnovabile progettati nel medesimo comparto territoriale, dalle quali il quadro descrittivo del paesaggio è confermato dalle evidenze superficiali che attestano una frequentazione dell’area come emerge dalle segnalazioni bibliografiche. Purtroppo, si tratta di evidenze prive di elementi diagnostici che consentano una collocazione cronologica, tuttavia in particolare una segnalazione di materiali fittili in prossimità della masseria di Torre Vecchia (San Pancrazio Salentino) lascia pensare che questa siano state precedute da altre forme di insediamento, sempre finalizzato allo sfruttamento agro-pastorale.

Ai fini di una valutazione degli impatti, e in particolare per quanto concerne l’impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei secoli passati il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio agrario.

Per quanto riguarda, inoltre, il tema dell’impatto sul paesaggio, si evidenzia che **l’impianto si colloca a circa 4.35 km dall’area archeologica de Li Castelli, di recente destinataria di un intervento di recupero e valorizzazione da parte del Comune di S Pancrazio Salentino.**

In considerazione di quanto esposto, anche alla luce delle presenze di interesse archeologico diffuse sul territorio, è chiaro che il progetto in esame oltre ad implicare un impatto potenziale diretto sul patrimonio archeologico, da non escludersi viste le condizioni di visibilità nulla o scarsa e di non accessibilità di alcune delle aree ricognite, si configurerebbe come un elemento detrattore del paesaggio.

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR vigente prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce costituito da n. **140.610 moduli fotovoltaici** per una superficie occupata da tracker e cabine di circa **1.267.123,00 mq**. Altre opere connesse alla centrale sono:

- n. 31 cabine elettriche e 11 container batterie, del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato o messe in opera con pannelli prefabbricati, comprensive di vasca di fondazione prefabbricata in c.a.v. o messe in opera in cemento ciclopico o cemento armato con maglie elettrosaldate, con porta di accesso e griglie di aereazione in vetroresina, impianto elettrico di illuminazione, copertura impermeabilizzata con guaina bituminosa e rete di messa a terra interna ed esterna;



- recinzione continua lungo il perimetro delle aree d'impianto, a maglia larga in acciaio zincato, altezza di circa 2 m con pali di sezione 60x60 mm disposti a interassi regolari di circa 2 m infissi direttamente nel terreno fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna;
- l'impianto verrà allacciato alla Rete di Trasmissione in antenna a 150kV alla esistente stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150kV di Erchie (BR), mediante realizzazione di nuova Stazione Utente di trasformazione 150/30kV condivisa;
- il cavidotto di progetto, dello sviluppo lineare di circa **22,310 km**, sarà interrato e posizionato prevalentemente su strada Pubblica;
- una fascia di mitigazione lungo il perimetro delle aree di impianto con piantumazione di ulivi a coltivazione superintensiva;
- terreni all'interno del parco fotovoltaico saranno coltivati a conduzione agricola per il 60 % dell'estensione dell'area occupata;

Si evidenzia che le valutazioni, come previsto dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 06/06/2014, n. 162, devono essere effettuate in relazione alle interazioni con gli altri impianti FER considerando l'incidenza, nell'insieme, delle trasformazioni prodotte in termini di detrimento della qualificazione e dei valori, di percezione sociale, di fruibilità di luoghi e percorsi aventi caratteri identitari di lunga durata. Non sono da sottovalutare gli effetti generati dalla compresenza di più impianti.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione degli obiettivi 4 "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" e 4.1 "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a i paesaggi della monocultura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, i vigneti di tipo tradizionale il mosaico agrario oliveto-seminativo- pascolo del Salento centrale". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione andando ad alterare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali.

In relazione a tali obiettivi, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
 - incentivano le produzioni tipiche e le *cultivar* storiche presenti;
- Per l'attuazione degli obiettivi 5 "Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo", 5.1 "Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati" e 5.2 "Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco" sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:
- "tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle abitazioni rurali dei casali di Lecce, alle ville della Valle della Cupa e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico."
 - "tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza".

Tali indirizzi indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono ad alterare il rapporto manufatto-paesaggio con il contesto agrario circostante. Infatti in relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:



- *individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e in genere i manufatti in pietra a secco, inclusi i muri di pertinenza delle proprietà, al fine di garantirne la tutela;*
 - *promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
 - *tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti;*
- Per l'attuazione degli obiettivi 7 "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia" e 7.3 "Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale" sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
 - *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito;*

Tali indirizzi indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici, previsti dal progetto in esame, che occupano **una superficie fuori scala** comparata **con le superfici storicamente antropizzate (e.g. i centri urbani limitrofi)** del contesto paesaggistico di riferimento, contribuendo a creare alterazioni significative e pregiudicando la percezione di vedute e punti potenzialmente panoramici.

In relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati** nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche;*
- *indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada;*

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

Alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio rurale e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali di **ampiezza fuori scala** e notevole consistenza. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

Il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto, in quanto la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti, non consentendo di superare le criticità rilevate, costituiscono elementi di ulteriore stravolgimento e artificializzazione del territorio, rappresentando inoltre modalità di coltivazione dell'olivo estranee al mosaico culturale e singolari per essere destinate a una fascia di mitigazione.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

Inoltre si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero impianti FER, realizzati e autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generare e un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.



Particolare importanza assume il fatto che gli impatti globali descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

L'impianto agrifotovoltaico proposto si configura quindi come elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti e assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto il progetto in esame nel suo complesso produce impatti cumulativi negativi e significativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, da intendersi non come impermeabilizzazione ma come diverso utilizzo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso, si esprime **parere sfavorevole** alla realizzazione dell'impianto in progetto ritenendo che possa **costituire un grave detrattore paesaggistico dato che altererebbe il contesto imponendosi come un'impronta antropica fuori scala e perché determinerebbe un'importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati.**

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Il Funzionario Architetto
Arch. Laura Basco
Laura Basco

Il collaboratore incaricato
Dott.ssa Teresa Od a Calvaruso

Teresa Od a Calvaruso

Firmato digitalmente da

FRANCESCA RICCIO

**CN = RICCIO
FRANCESCA
O = Ministero
della cultura
C = IT**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP 7406] – ERCHIE (BR), AVETRANA (TA), VEGLIE e SALICE SALENTINO (LE)- Progetto di un impianto integrato agrovoltaico e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, denominato "Ervesa", con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage. Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 - Provvedimento unico in materia ambientale (art. 27). Proponente: GRV Solar Salento 1 S.r.l. Contributo istruttorio.**

In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesto Servizio con nota prot. n. 5592 del 11.11.2022, viste le note prot. n. 9700 del 19.12.2022, acquisita agli atti con prot. n. 7141 di pari data e prot. n. 19363 del 23.12.2022, acquisita agli atti con prot. n. 7399 del 27.12.2022, con le quali rispettivamente la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito 'SN SUB') e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (di seguito 'SABAP BR LE') hanno espresso il proprio motivato parere, esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE con particolare riferimento agli elaborati relativi alle problematiche archeologiche, lo scrivente Servizio comunica quanto segue.

La SABAP BR LE nel succitato parere sottolinea, in coerenza con quanto segnalato nella bibliografia di riferimento, *"come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei secoli passati il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa"* e richiama in merito la vicinanza dell'area archeologica de Li Castelli, di recente destinataria di un intervento di recupero e valorizzazione da parte del Comune di S Pancrazio Salentino, le evidenze segnalate grazie alle ricognizioni di superficie effettuate nell'ambito delle valutazioni preventive per altri impianti di energia rinnovabile progettati nel medesimo comparto territoriale oltre ai dati collazionati nella Relazione archeologica presentata dal Proponente (cfr. ZLELRX5_DocumentazioneSpecialistica_01a). Riguardo a quest'ultima, l'Ufficio non manca di rilevare come la valutazione del grado di rischio archeologico, ritenuto alto per un limitato settore dell'intervento e basso per le restanti aree interessate dal progetto, non tenga conto delle condizioni di visibilità riscontrate in sede di survey, anche se nel medesimo documento si osserva che *"l'assenza di dati archeologici non può essere interpretata come 'non esistenza'"* proprio a causa del mancato riscontro di eventuali presenze per scarsa visibilità o inaccessibilità dei fondi.

La SABAP BR LE esprime parere non favorevole all'impianto, precisando che il progetto in esame, *"oltre ad implicare un impatto potenziale diretto sul patrimonio archeologico, da non escludersi viste le condizioni di visibilità nulla o scarsa e di non accessibilità di alcune delle aree ricognite"*, soprattutto *"possa costituire un grave detrattore paesaggistico dato che altererebbe il contesto imponendosi come un'impronta antropica fuori scala e perché determinerebbe un'importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati"*.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it

La SN SUB, in merito alle opere di connessione (cavidotto MT e cabina 2 di sezionamento) previste nel territorio di Avetrana (TA), rileva come esse ricadano *“in un comprensorio di notevole interesse archeologico caratterizzato da un popolamento capillare esito delle diverse modalità di interazione tra Uomo e Ambiente messe in atto nel corso dei millenni e rilevabili sin dalle fasi preistoriche”*. Inoltre l'Ufficio, sulla base dei dati disponibili, non ritiene di poter escludere potenziali impatti negativi su stratigrafie eventualmente ancora conservate nel sottosuolo e prescrive, quindi, l'assistenza archeologica in corso d'opera, dettagliandone puntualmente le modalità.

Ciò richiamato e premesso, si concorda con le valutazioni e le indicazioni delle suddette Soprintendenze, con particolare ma non esclusivo riferimento a un'incongruente determinazione del rischio archeologico relativo, che, in difformità da quanto puntualizzato dalla circolare della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio vigente all'epoca, non è individuato coerentemente alle condizioni di visibilità e accessibilità riscontrate in occasione delle survey, né prende in adeguata considerazione le testimonianze archeologiche insistenti sul settore.

Si osserva, inoltre, che, poiché la porzione delle opere ricadente nelle province di Lecce e Brindisi riveste una funzione essenziale e imprescindibile per l'intero impianto, tale valutazione risulta prevalente, anche alla luce delle cautele richiamate dalla stessa SN SUB nell'esprimere il proprio assenso, comunque condizionato per quanto attiene al profilo archeologico alla sorveglianza in corso d'opera.

Si evidenzia, inoltre, che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, l'intervento rimane soggetto alle disposizioni di cui al suddetto comma 6 e ss. del citato art. 25.

Il funzionario archeologo
Sara Neri
(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra

Elena Calandra



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria UO Servizio V – SS PNRR

OGGETTO: [ID_VIP 7406] – ERCHIE (BR), AVETRANA (TA), VEGLIE e SALICE SALENTINO (LE)- Progetto di un impianto integrato agrovoltaiico e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, denominato "Ervesa", con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage.

Proponente: **GRV Solar Salento 1 S.r.l.**

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 – Provvedimento Unico Ambientale (art. 27) Rilascio provvedimento di VIA. Parere endoprocedimentale di competenza.

In riscontro alla nota prot. n. 5592 del 11.11.2022 di codesta SS PNRR relativa all'oggetto, preso atto di quanto relazionato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce con prot. n. 19363 del 23.12.2022 e dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto con prot. n. 7141 del 19.12.2022, questo Servizio III, per quanto di competenza, concorda con il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza di Brindisi e Lecce, in quanto l'impianto proposto risulta incompatibile per interferenza visiva con i beni oggetto di tutela presenti sul territorio.

In particolare si evidenzia, per quanto di competenza, che nel Comune di Veglie e di Salice Salentino la ricognizione dei beni architettonici vincolati nelle aree contermini all'impianto ha riportato le seguenti presenze: *Convento e Chiesa dei Francescani*, Veglie (LE) (Decl 13.01.1981), 4,4 km a sud-est ; - *Cripta della Favana*, Veglie (LE) (Decl 13.01.1968), 4,4 km; - *Masseria Castello Monaci*, Salice Salentino (LE) (DM 24.01.1998), 1,9 km a ovest; - *Chiesa e Convento della Visitazione*, Salice Salentino (LE) (Decl 19.11.1986), 4,6 km a est.

Il Funzionario
Arch. Debora Bravi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

